

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA

VIALE RODOLFI N. 37 - 36100 VICENZA

CODICE FISCALE N. 02441500242

Rep. n. _____

Prot. N. _____

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE

ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SU INTERVENTI PUNTUALI RICONDUCIBILI

ALLA CATEGORIA OG2 DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A

QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8

BERICA E RELATIVE PERTINENZE.

C.U.P. _____

C.I.G. _____.

Schema di contratto ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 36/2023. L'importo

dell'appalto posto a base dell'affidamento ammonta a complessivi €

990.000,00= (di cui € 45.812,63= non soggetto a ribasso), oltre ad IVA di

legge

Il Responsabile Unico del Procedimento - _____

L'anno _____, oggi _____ del mese di _____ in _____,

presso _____;

- _____ nato a _____ il _____, domiciliato per

la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio,

data _____.

Tale ribasso percentuale sarà inoltre applicato al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici nell'aggiornamento più recente della Regione Veneto, ai Prezzi informativi dell'edilizia nell'aggiornamento più recente di DEI Tipografia del Genio Civile, ai nuovi prezzi risultanti da analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezziari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi:

- "Committente": l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica;

- "Operatore economico" - "Appaltatore": il Soggetto aggiudicatario convenzionalmente così qualificato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile;

- "Offerta economica": l'offerta economica presentata dall'"Operatore economico" - "Appaltatore" in sede di gara.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

1. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Operatore economico" che, come sopra rappresentato, accetta, i lavori di manutenzione straordinaria su interventi puntuali riconducibili

	alla categoria OG2 degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze.	
	Art. 3. Corrispettivo del contratto e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 36/2023, nello specifico il contratto di accordo quadro concluso dalla stazione appaltante ed un unico operatore economico ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza in particolare per quanto riguarda i prezzi. Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 la durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto.	
	2. L'importo contrattuale è fissato in € 990.000,00 al netto dell'IVA, di cui per lavori € 944.187,37 e comprensivo di € 45.812,63 per oneri della sicurezza.	
	3. L'importo contrattuale di € 990.000,00 relativo all'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della durata dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.	
	4. I conseguenti lavori, valutati sulla base degli elenchi di riferimento con	

applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti, con i quali saranno approvate le singole perizie, all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

5. I singoli provvedimenti con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

6. I lavori, in relazione alla natura dell'opera, potranno prevedere prestazioni a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla contabilizzazione dei lavori.

7. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 60 del d.lgs. 36/2023.

8. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che l'impegno di spesa necessario alla realizzazione dei lavori in argomento

	è stata effettuata con delibera del _____ n. _____ del _____ sul	
	bilancio per l'esercizio _____ impegno n. _____; avverte inoltre	
	l'“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere	
	completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero	
	dell'impegno di spesa. L'“Appaltatore”, come sopra rappresentato,	
	dichiara di accettare tutto quanto sopra detto, essendone pienamente	
	edotto e che, quindi, nulla ha da pretendere a tal riguardo.	
	9. Trattandosi di contratto di accordo quadro, ciascuna rata del prezzo	
	d'appalto è determinata secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del	
	capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.	
	10. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di	
	appalto - parte amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori, ne	
	determineranno il valore su cui viene calcolato l'importo	
	dell'anticipazione del Prezzo secondo quanto previsto dall'articolo 32 del	
	capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.	
	11. La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa	
	alla sede legale dell'“Appaltatore” in _____, Via	
	_____.	
	12. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all'“Appaltatore” mediante	
	mandate emessi dal Tesoriere della stessa presso _____.	
	13. L'“Appaltatore” dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in	
	tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna:	
	- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità	
	finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta,	

fornirà copia alla “Stazione appaltante”;

- -a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e a comunicare eventuali modifiche;

- -ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) _____ .

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso _____, filiale di _____, sul conto corrente Codice IBAN: _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L’“Appaltatore”, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante” le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la “Stazione appaltante” è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

14. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione

appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento

in epigrafe:

c) disciplinare di gara;

d) relazione tecnica illustrativa;

e) relazione C.A.M. – criteri ambientali minimi;

f) capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa;

g) capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;

h) computo metrico estimativo;

i) analisi prezzi - opere edili ed architettoniche;

j) elenco edifici e pertinenze interessati - prospetto delle superfici;

k) piano sicurezza e coordinamento;

l) planimetrie edifici e pertinenze interessati.

2. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 nonché, nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nella dichiarazione presentata in sede di gara.

3. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e conoscenza i documenti e gli elaborati tecnici di cui al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

4. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

5. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del

sopracitato capitolato speciale d'appalto.

6.	L'“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto come previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto Piano di Sicurezza e Coordinamento che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
7.	L'“Appaltatore” si obbliga a consegnare alla “Stazione appaltante”, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.
8.	Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.
Art. 6. Termine di esecuzione e penali	
1.	I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono in una pluralità di interventi sulla base di specifici progetti, ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica. In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante e lo specifico Foglio Condizioni Esecutive con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2.	Il suddetto Foglio Condizioni Esecutive indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione

dell'estensione degli interventi. L'impresa appaltatrice è tenuta, non

appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da

darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi

previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'ordine

scritto, eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per

giustificati motivi. I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere

ultimati, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi Foglio

Condizioni Esecutive

3. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei

lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei

lavori è applicata una penale.

4. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 20

del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

Art. 7. Risoluzione e recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la

risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli

22 e 55 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

Art. 8. Foro competente

1. Il Foro competente è il Foro di Vicenza.

Art. 9. Cauzione definitiva

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto,

ha costituito, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023,

cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. _____,

emessa il _____, per l'importo di Euro _____, dalla società

_____ - Agenzia di _____ con sede legale in _____

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 11 d.lgs. 36/2023.

3. L'“Appaltatore” ha, altresì:

a) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) l'obbligo altresì di garantire, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la parità di condizioni per uomini, donne e giovani e l'inclusione lavorativa delle persone disabili secondo quanto previsto dall'art. 47 del Decreto 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Il mancato adempimento di quanto disposto dall'art. 47 commi 3, 3 bis e 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione

di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono determinate ai sensi dell'art. 53 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva) (D. U. R. C.). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all’“Appaltatore” a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 13. Norme generali sui materiali e l'esecuzione - Criteri ambientali minimi

1. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a rispettare disposizioni del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli
impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione
degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si
obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori impiegherà motori
termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da
gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a
decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine
mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016
modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio
2028.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si
impegna a impiegare per le seguenti categorie di grassi ed oli
lubrificanti:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi
gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e
cinematismi chiusi dei veicoli;
prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati.

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si
impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio
di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali
conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure requisiti ambientali previsti
al capitolo 3.1.3.2. del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183

[illegible]

capitolato speciale d'appalto - norme amministrative, prevalgono queste

ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato

speciale d'appalto - norme amministrative con gli elaborati tecnici di cui

all'articolo 5, prevalgono le prime.

Art. 18. Clausola finale

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n° _____ (_____)

facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Vicenza, li _____

Il Legale rappresentante _____

L'Operatore Economico _____